



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 3 luglio 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32269** del registro di Segreteria promosso dal sig. **S.S. OMISSIS**, rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta, dagli avvocati Sabrina Callina (c.f.: CLL SRN 64H51 F205T - PEC: sabrina.callina@milano.pecavvocati.it) e Roberto Beretta (c.f.: BRT RRT 67E14 F704R – PEC: roberto.beretta@monza.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Monza, Via Caronni 8;

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, costituitosi con memoria del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale, in persona del Direttore int., posizione 91802/A del 5 maggio 2025;

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle liti a

rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

Letto il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l'Avv. Silvia Vidale, giusta delega scritta dell'Avv. Sabrina Callina, per il ricorrente, e l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS. Nessuno presente per il Ministero della Difesa, seppur costituito.

Ritenuto in

FATTO

I. Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2025, il Sig. S. S., già in servizio come Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, adiva questa Autorità Giudiziaria affinché venisse accertata e dichiarata, previa, se del caso, ammissione di C.T.U. o acquisizione di parere medico-legale, la dipendenza da causa di servizio delle infermità "*Disturbo post-traumatico da stress cronico, di grado moderato*" e "*Protrusione discale L5-S1 con lombosciatalgia*" al fine di ottenere il trattamento pensionistico privilegiato.

Al riguardo, evidenziava che:

- in data 18.1.2016 aveva chiesto il riconoscimento del nesso di interdipendenza fra le infermità riportate a seguito di un'aggressione subita durante l'espletamento del servizio in data 29.7.2015 ("*Protrusione discale L5-S1 senza segni di sofferenza radicolare in atto*", "*Pregressa cervicalgia post-traumatica con vertigine e lievi segni di iporeflessia vestibolare destra*" e "*Disturbo post-traumatico da stress cronico, di grado moderato*");
- con provvedimento n. OMISSIS del Comando Legione CC 'Veneto' era stato collocato in aspettativa "per infermità SI" dipendente da causa di servizio (OMISSIS del Dipartimento di

Medicina Legale tipo A – Infermeria Autonoma di Padova, del 31.07.2015) per la durata di giorni 47 dal 12.09.2015 al 28.10.2015”;

- con verbale mod. OMISSIS, la CMO Sezione 1° del Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A di Padova gli aveva riconosciuto le infermità del “*Disturbo post-traumatico da stress cronico, di grado moderato*” e della “*Cervicalgia post-traumatica con vertigine e lievi segni di iporeflessia vestibolare dx*” dipendenti da causa di servizio, mentre la “*Protrusione discale L5-S1 senza segni di sofferenza radicolare in atto*” non dipendente da causa di servizio;

- con parere n. OMISSIS del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, reso nell’adunanza n. OMISSIS, solamente la “*Pregressa cervicalgia post-traumatica con vertigine e lievi segni di iporeflessia vestibolare destra*” veniva riconosciuta dipendente da fatti di servizio in via derivata per interdipendenza con le lesioni subite in data 29.07.2015;

- con decreto n. OMISSIS, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, adeguandosi al predetto parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, riteneva dipendente da causa di servizio la sola “*Pregressa cervicalgia post-traumatica con vertigine e lievi segni di iporeflessia vestibolare destra*”;

- con decreto n. OMISSIS del Ministero della Difesa veniva collocato in congedo nella categoria della ‘riserva’ ai sensi dell’art. 933 d.lgs. n. 66/2010 a decorrere dall’1.1.2023 (ultimo giorno di servizio il 31.12.2022).

Ritenuto che le infermità lamentate fossero state cagionate dall’evento lesivo subito durante l’espletamento del servizio, come emergerebbe dagli accertamenti svolti nell’immediatezza del fatto e dall’ulteriore documentazione medica versata in atti, chiedeva di:

- accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio della infermità “*Disturbo post-traumatico da stress cronico, di grado moderato*” nonché della “*Protrusione discale L5-S1 con lombosciatalgia*” ai fini di ottenere il trattamento pensionistico privilegiato;

- condannare l'INPS a corrispondere il corrispondente importo di pensione privilegiata, unitamente alla pensione già in godimento, a far data dall'01.01.2023;
- in via istruttoria, ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre valutazione medico-legale, richiedendo parere specifico all'organo pubblico ritenuto competente, disponendo CTU medico-legale, anche ammettendola d'ufficio secondo le norme del codice di procedura civile.

II. Con memoria del 5 maggio 2025 si costituiva l'INPS, il quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di previa domanda all'INPS di pensione privilegiata, come ammesso dallo stesso ricorrente a pag. 9 dell'atto introduttivo del giudizio. In via subordinata, nel merito, preso atto delle determinazioni – sfavorevoli al ricorrente – del Comitato di Verifica, chiedeva rigettarsi il ricorso, con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge.

III. Con memoria del 6 maggio 2025, si costituiva il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice amministrativo, riguardando l'oggetto del giudizio il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del dipendente ai fini del beneficio dell'equo indennizzo. Deduceva, altresì, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per mancanza del provvedimento negativo di riconoscimento della pensione privilegiata e della relativa istanza amministrativa, avendo il ricorrente impugnato il decreto n. OMISSIS di diniego dell'attribuzione del beneficio dell'equo indennizzo. Nel merito, confermava la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, essendosi la stessa conformata all'accertamento condotto dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, ritenuto completo e adeguatamente motivato, e si opponeva alla richiesta istruttoria di C.T.U., in ragione delle finalità meramente dilatorie e strumentali della stessa.

IV. All'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, con ordinanza n. 12/2025, in accoglimento dell'istanza formulata dal legale del ricorrente, è stato disposto il differimento della trattazione della causa al giorno 3 luglio 2025.

V. All'odierna udienza, le parti presenti si sono riportate agli atti difensivi, specificando ulteriormente quanto già dedotto, e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio concerne il diritto del ricorrente, quale *ex* appartenente all'Arma dei Carabinieri, in congedo all'atto della domanda, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "*disturbo post-traumatico da stress cronico, di grado moderato*" e "*protrusione discale L5-S1 con lombosciatalgia*", ai fini dell'ottenimento della pensione privilegiata.

2. In via pregiudiziale deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

La costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha in più occasioni affermato il principio per cui è devoluta alla Corte dei conti, non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (cfr. Cass., SS.UU, ord. 5467/2009, in senso conforme ord. n. 4325/2014 e sent. n. 1306/2017).

Ebbene, se è vero che il ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha mostrato di non condividere il provvedimento che, negando la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, ha rigettato la propria istanza di equo indennizzo, è parimenti vero che la domanda giudiziale proposta è volta al riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, avendo il Sig. S. concluso chiedendo di *“accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio della infermità “Disturbo post-traumatico da stress cronico, di grado moderato” nonché della “Protrusione discale L5-S1 con lombosciatalgia ai fini di ottenere il trattamento pensionistico privilegiato”*.

Sussiste, dunque, la giurisdizione di questa Corte, atteso che il *petitum* ha ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie dedotte, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.

3. Merita, invece, accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa di pensione privilegiata, essendo il giudice contabile competente a verificare, ai fini dell'ammissibilità della domanda, l'esistenza di un interesse sostanziale ad ottenere il trattamento pensionistico e il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal regime processuale del giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti (cfr. Cass., S.U., n. 4325/2014).

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, in congedo dal giorno 01.01.2023, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata sulla base dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui è affetta, deducendo l'erroneità del parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio n. OMISSIS, posto a base dell'avversato decreto n. OMISSIS (riferito all'equo indennizzo).

Ciò posto in fatto, quanto alle modalità di avvio del procedimento, va richiamata la disciplina della concessione della pensione privilegiata prevista dall'art. 167 del d.P.R. n. 1092 del 1973, a mente del quale: *“Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”*.

Non v'è dubbio, quindi, che, nei casi di liquidazione della pensione privilegiata a domanda, come nella fattispecie in esame, l'interessato avrebbe dovuto presentare la relativa istanza

all'Amministrazione tenuta a pronunciarsi sull'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concessione del beneficio, posto che la domanda di pensione privilegiata, presentata solo giudizialmente, è inammissibile (cfr. questa Sezione, sent. n. 179/2024; Sez. giur. Lazio, sent. n. 290/2024; Sez. giur. Campania, sent. n. 128/2021).

Al riguardo, l'art. 153, c.g.c. prevede che *“i ricorsi sono inammissibili (...) quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”* (art. 153, c. 1, lett. b). La finalità della norma, espressione di un principio già vigente nel precedente assetto procedurale (art. 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e 71, lett. b) del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038), va rinvenuta, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel fatto che il giudice contabile, pur dovendosi pronunciare sul rapporto, non può sostituirsi all'amministrazione nell'espletamento delle funzioni alla medesima intestate dall'ordinamento, non potendo che essere successivo il controllo giudiziale sull'operato della medesima (Corte dei conti, Sez. II Appello, sent. n. 410/2018, che richiama III app. n. 629/2016; II app. n. 804/2016; I app. n. 176/2016).

Ciò posto, agli atti di causa non è stato prodotto alcun provvedimento di diniego di pensione privilegiata ordinaria, alcuna diffida legale ad adempiere, né una previa istanza amministrativa all'Istituto previdenziale che, come precisato anche dal Ministero della Difesa, è competente, nel caso all'odierno esame, al riconoscimento della pensione privilegiata in relazione alle infermità lamentate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995 (Cdc, Sez. giur. Puglia, sent. parziale n. 268 del 12/09/2023 e sent. parziale n. 732 del 21/12/2022).

Né tantomeno può assumere rilevanza, al riguardo, l'asserita impossibilità di invio all'INPS, attraverso il portale dedicato, della richiesta di pensione privilegiata, in assenza di un provvedimento dell'amministrazione di riconoscimento, in via definitiva, della dipendenza delle infermità da causa di servizio, posto che non è stata fornita alcuna prova del mancato

perfezionamento dell'invio telematico, che, comunque, non necessariamente comporta che l'istanza non possa essere lavorata (cfr. Corte conti, Sez. App. Sicilia, n. 159/2022; Sez. Umbria, n. 63/M/2023; Sez. Sicilia, n. 388/2022; Sez. Sardegna, 20/2019).

Agli atti è, invece, presente esclusivamente la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio e la contestuale concessione del beneficio dell'equo indennizzo per le infermità lamentate, che risulta presentata in data 18.01.2016 (allegato 1, memoria di costituzione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) ed indirizzata al Ministero della Difesa (Legione Carabinieri Veneto – Compagnia di Rovigo), a fronte della quale è stato poi adottato il provvedimento di diniego dell'equo indennizzo (decreto n. OMISSIS).

Il difetto di istanze amministrative che chiedano la concessione della pensione privilegiata ordinaria (in relazione alle singole infermità e al loro cumulo) o almeno l'accertamento della dipendenza da causa di servizio (scopo-mezzo) ai fini del riconoscimento della pensione di privilegio (scopo-fine) impedisce, quindi, di esaminare il merito del proposto ricorso (per la giurisprudenza, v. Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 2/2022; Sez. Sicilia, sent. n. 724/2020).

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c. e dell'art. 167, comma 2 del d.P.R. n. 1092/1973, con assorbimento di ogni altra deduzione, eccezione e istanza delle parti del presente giudizio.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia per il principio di gratuità delle cause previdenziali.

Considerato che il giudizio è stato definito in base ad una questione preliminare, le spese di lite vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3 del c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 153, comma 1, lett. b) del c.g.c.

Nulla per le spese di giustizia.

Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa Elisa Borelli

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 25/07/2025

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)

Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

(f.to digitalmente)

Elisa Borelli

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

(f.to digitalmente)

Nadia Tonolo